

Comune di
CASTRO

Provincia di Bergamo



STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28.9.2009

Il Segretario Comunale

Fazio Dr.ssa Maria G.

Il Sindaco

Gualeni Mario

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I (elementi costitutivi e distintivi)

Articolo 1 (definizione)
Articolo 2 (territorio e sede)
Articolo 3 (stemma e gonfalone)

Titolo II (principi generali)

Articolo 4 (autonomia)
Articolo 5 (sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione)
Articolo 6 (tutela delle minoranze e pari opportunità)
Articolo 7 (partecipazione)
Articolo 8 (leale collaborazione)

PARTE SECONDA LE AUTONOMIE E LE FUNZIONI

Titolo I (le autonomie)

Articolo 9 (l'autonomia normativa)
Articolo 10 (autonomia amministrativa)
Articolo 11 (autonomia finanziaria)

Titolo II (le funzioni)

Articolo 12 (funzioni fondamentali)
Articolo 13 (funzioni conferite)
Articolo 14 (funzioni proprie)
Articolo 15 (modalità di esercizio delle funzioni)

PARTE TERZA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Titolo I (gli organi ed il personale)

Capo I (gli organi)

Articolo 16 (individuazione)

Sezione I (il consiglio comunale)

Articolo 17 (composizione e funzionamento)
Articolo 18 (presidenza del consiglio)
Articolo 19 (compiti inerenti la presidenza)
Articolo 20 (convocazione del Consiglio Comunale)
Articolo 21 (validità delle sedute e delle deliberazioni)
Articolo 22 (consiglieri comunali)
Articolo 23 (assenza dalle sedute)
Articolo 24 (gruppi consiliari)
Articolo 25 (commissioni permanenti)
Articolo 26 (commissioni speciali e d'inchiesta)
Articolo 27 (linee programmatiche e di governo)
Articolo 28 (mozione di sfiducia)
Articolo 29 (competenze)

Sezione II (il sindaco)

Articolo 30 (l'ufficio)

Articolo 31 (le attribuzioni)

Articolo 32 (vice sindaco)

Sezione III (la giunta)

Articolo 33 (composizione)

Articolo 34 (attribuzioni)

Articolo 35 (funzionamento)

Capo II (uffici comunali e personale)

Articolo 36 (principi generali di organizzazione e funzionamento)

Articolo 37 (il personale)

Articolo 38 (il segretario comunale)

Titolo II Gli istituti di partecipazione

Articolo 39 (le forme di partecipazione)

Articolo 40 (le petizioni)

Articolo 41 (l'iniziativa popolare)

Articolo 42 (referendum consultivo)

Articolo 43 (la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso)

Articolo 44 (il difensore civico)

PARTE QUARTA LA GESTIONE

Titolo I I beni e le attività

Capo I (il patrimonio ed i contratti)

Articolo 45 (i beni)

Articolo 46 (i contratti)

Capo II (i servizi pubblici)

Articolo 47 (i servizi pubblici di rilevanza economica)

Articolo 48 (i servizi pubblici privi di rilevanza economica)

Articolo 49 (modalità di gestione)

Titolo II Finanza e contabilità

Articolo 50 (il bilancio)

Articolo 51 (il conto consuntivo)

Titolo III I controlli

Capo I (i controlli interni)

Articolo 52 (il sistema dei controlli)

Articolo 53 (il controllo di regolarità amministrativa e contabile)

Articolo 54 (il controllo di gestione)

Articolo 55 (valutazione dei dirigenti e responsabili degli uffici)

Capo II (controllo sostitutivo)

Articolo 56 (controllo sul bilancio)

Articolo 57 (omissione o ritardo di atti obbligatori)

Capo III (controlli sugli atti)

Articolo 58 (riesame)

**PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 59 (abrogazione dello statuto)

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
(elementi costitutivi e distintivi)

Articolo 1
(definizione)

1. Il Comune di Castro è un ente autonomo che partecipa della formazione della Repubblica Italiana secondo il principio di pari ordinazione istituzionale garantito dall'art. 114 della Costituzione.
2. Il Comune rappresenta e cura in modo esclusivo gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte che interessano la comunità.

Articolo 2
(territorio e sede)

1. Il Comune di Castro si compone del Capoluogo di Riva e delle frazioni di Zorzino e Gargarino.
2. La sede del Comune è situata nel capoluogo di Riva, ma possono essere aperti uffici distaccati anche in frazioni del territorio comunale, al fine di decentrare servizi che hanno un'utenza diffusa.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente presso la casa comunale; possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 3
(stemma e gonfalone)

1. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone adottati con le delibere del Consiglio Comunale n. _____ e n. _____.
2. L'uso del gonfalone e dello stemma al di fuori delle manifestazioni a carattere ufficiale è disciplinato dal Consiglio Comunale.

Titolo II
(principi generali)

Articolo 4
(autonomia)

1. Il Comune di Castro è dotato di autonomia normativa ed amministrativa; ha inoltre autonomia finanziaria che esercita nell'ambito delle norme del presente Statuto e dei propri regolamenti nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 5
(sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione)

1. Il Comune di Castro svolge le proprie funzioni attuando i principi di sussidiarietà istituzionale, di adeguatezza e differenziazione.
2. Le funzioni di cui sia titolare il Comune possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, garantendo in ogni caso la loro gestione ottimale ed il rispetto delle diverse caratteristiche, territoriali, strutturali e demografiche, del settore di intervento.
3. Quando nell'esercizio delle funzioni da parte dei cittadini o delle loro formazioni sociali siano impiegate risorse pubbliche, l'attribuzione di dette risorse è subordinato alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità che presidono alle scelte operate. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite devono risultare dai singoli provvedimenti di attribuzione.

Articolo 6
(tutela delle minoranze e pari opportunità)

1. Le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.
2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni svolte. Favorisce la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi collegiali del Comune e degli enti dipendenti, partecipati e collegati.

Articolo 7
(partecipazione)

1. Il Comune garantisce la piena partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio delle funzioni comunali attraverso l'accesso agli atti, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la presentazione di petizioni, l'indizione di referendum consultivo e l'iniziativa popolare.

2. L'esercizio del diritto di partecipazione è regolato dalle norme del presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi.

Articolo 8

(leale collaborazione)

1. Nell'esercizio delle funzioni fondamentali che richiedono la partecipazione di diversi livelli di governo il Comune assicura l'attivazione di strumenti e procedure di concertazione, anche permanenti, al fine di:
 - a) Favorire l'ottimale esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di comune interesse;
 - b) Proporre idonee soluzioni organizzative;
 - c) Assicurare lo scambio di dati ed informazioni con gli altri enti coinvolti;
 - d) Promuovere protocolli di intesa ed accordi di programma con gli altri enti interessati per un migliore raccordo delle attività svolte.

**PARTE SECONDA
LE AUTONOMIE E LE FUNZIONI**

**Titolo I
(le autonomie)**

Articolo 9
(l'autonomia normativa)

1. Il Comune esercita la potestà normativa attraverso l'emanazione dello Statuto e dei regolamenti.
2. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto delle leggi statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni dalla prima; in tal caso lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta. Ugual procedimento deve essere seguito anche per le successive modifiche dello Statuto.
4. L'iniziativa per la modifica dello Statuto non può essere rinnovata prima che sia decorso un anno dalla eventuale delibera di reiezione.
5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Esso entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune e deve esserne data adeguata pubblicità presso la cittadinanza, anche in via informatica.
6. I regolamenti disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, le forme di partecipazione dei cittadini, il funzionamento degli uffici e del personale, la contabilità generale dell'ente, nonché lo svolgimento e la gestione delle funzioni attribuite, nel rispetto dei principi fissati nello Statuto e delle leggi dello Stato e della Regione.
7. I regolamenti sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze.
8. Fino alla emanazione del regolamento comunale si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Articolo 10
(autonomia amministrativa)

1. L'attività amministrativa del Comune è volta al perseguimento delle finalità determinate dallo Statuto e dalla legge secondo i principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. Si osservano le norme generali sul procedimento amministrativo stabilite dallo Stato.
2. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge o lo Statuto non disponga altrimenti.
3. Gli uffici, nell'ambito dei procedimenti amministrativi che interessino i privati, non possono aggravare il procedimento oltre quanto espressamente richiesto dalle norme o da motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'istruttoria.
4. La violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni eventualmente previste.

Articolo 11
(autonomia finanziaria)

1. Il Comune, a mente dell'art. 119 della Costituzione ed in conformità ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica i tributi riferiti al proprio territorio.
2. L'applicazione dei tributi è in ogni caso subordinata all'osservanza dei principi di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la contribuzione dei cittadini avvenga in proporzione alle loro effettive capacità contributive e nel rispetto del principio di progressività. In particolare, dovranno essere osservati i seguenti principi:
 - a) divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione tributaria;
 - b) conoscibilità degli atti attraverso la loro comunicazione al domicilio del contribuente;
 - c) divieto di richiedere al contribuente documentazione già disponibile presso il Comune;
 - d) chiarezza e motivazione degli atti;
 - e) evasione di istanze e quesiti del contribuente entro termini certi.
3. Il Comune partecipa altresì al gettito dei tributi erariali riferiti al proprio territorio.
4. Si avvale senza vincoli di destinazione dei trasferimenti statali e regionali, nonché della ripartizione del fondo perequativo in conformità alla legge dello Stato.

Titolo II (le funzioni)

Articolo 12 (funzioni fondamentali)

1. Il Comune esercita, anche in forma associata, le funzioni fondamentali individuate con legge dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. Esse rappresentano le funzioni connaturali all'ente, essenziali ed imprescindibili per il suo funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari della comunità.
3. Il loro esercizio non può in alcun caso essere dismesso dal Comune.
4. Ove la legge dello Stato individui tra le funzioni fondamentali del Comune funzioni esercitate prima da un diverso ente, la decorrenza dell'esercizio effettivo delle funzioni è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire.
5. L'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato comprende anche l'esercizio delle funzioni affini, presupposte, strumentali e complementari.
6. L'esercizio delle funzioni fondamentali può essere svolto unitariamente in base ad accordi con altri Comuni o la Provincia di Bergamo.

Articolo 13 (funzioni conferite)

1. Il Comune esercita le funzioni che gli siano conferite dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo le rispettive competenze.
2. L'effettivo esercizio delle funzioni conferite è subordinato all'accertamento della preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.

Articolo 14 (funzioni proprie)

1. Il Comune, con delibera del Consiglio, può assumere funzioni proprie, ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi, non attribuite o conferite dalle leggi statali o regionali ad altri enti, volte a soddisfare bisogni generali e durevoli della comunità.
2. Nell'assunzione delle funzioni proprie devono essere osservati i principi di adeguatezza e l'equilibrio del bilancio, valorizzando, quanto alle modalità di esercizio, la sussidiarietà orizzontale.
3. L'assunzione delle funzioni proprie è subordinato all'accertamento delle condizioni previste dalle leggi statali

Articolo 15 (modalità di esercizio delle funzioni)

1. Il Comune esercita le funzioni direttamente o attraverso forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, ovvero avvalendosi di enti dipendenti, anche di diritto privato o, in regime convenzionale, delle strutture di altri soggetti pubblici o dei loro enti strumentali.
2. Il Comune esercita le funzioni di cui è titolare attraverso:
 - a. L'attività normativa;
 - b. L'attività di programmazione e pianificazione;
 - c. L'organizzazione e gestione del personale;
 - d. Il controllo interno;
 - e. La gestione finanziaria e contabile;
 - f. L'attività di vigilanza e controllo.
3. Il Comune, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed una più elevata qualità delle prestazioni, promuove intese ed accordi con altri Comuni ed enti locali per l'individuazione dei livelli territoriali ottimali.

PARTE TERZA
L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Titolo I
(gli organi ed il personale)

Capo I
(gli organi)

Articolo 16
(individuazione)

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Le attribuzioni degli organi sono quelle determinate dalla legge e dallo Statuto.

Sezione I
(il consiglio comunale)

Articolo 17
(composizione e funzionamento)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.

Articolo 18
(presidenza del consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Nel caso in cui il Sindaco sia assente o altrimenti impedito, la Presidenza spetta al Vice Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, la Presidenza spetta al Consigliere Anziano.
3. È consigliere anziano colui che abbia ottenuto nelle elezioni la maggiore cifra individuale calcolata aggiungendo i voti di lista al numero di preferenze ottenute, con l'esclusione del Sindaco eletto e gli altri candidati alla carica di sindaco. In caso di parità dei voti, è consigliere anziano colui che sia maggiore di età. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di assumere la presidenza della seduta, la presidenza è assunta dal consigliere che lo segua nella graduatoria di anzianità.

Articolo 19
(compiti inerenti la presidenza)

1. Spetta al Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale:
 - a) La rappresentanza del Consiglio;
 - b) La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - c) La fissazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora delle adunanze del Consiglio;
 - d) La direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, la proclamazione degli esiti della votazione e della volontà consiliare;
 - e) I poteri di polizia durante le adunanze consiliari.
2. Il Sindaco garantisce il diritto di intervento nella discussione di tutti i Consiglieri comunali e degli Assessori ed assicura un ordinato e civile svolgimento delle adunanze.

Articolo 20
(convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione del consiglio avviene mediante consegna ai consiglieri, presso il domicilio appositamente eletto nel Comune, di avviso contenente l'ordine del giorno stabilito dal Sindaco.
2. Al solo fine del termine richiesto per la convocazione il regolamento distingue tra le adunanze ordinarie, adunanze straordinarie ed adunanze d'urgenza.
3. Il Sindaco è tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio quando ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
4. Il Sindaco, attraverso il Segretario Comunale, assicura l'informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare, curando che la relativa documentazione, ove non allegata all'avviso di convocazione, sia depositata presso l'Ufficio di Segreteria almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nelle ipotesi di deliberazioni che devono adempiere ad urgenti termini di legge dette informazioni possono essere fornite verbalmente nella seduta dal Sindaco o dal relatore. Gli atti relativi alle linee programmatiche, al piano di governo del territorio devono essere messe a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta.

Articolo 21

(validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione è necessario l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento preveda lo scrutinio segreto. Le votazioni riguardanti le persone sono in ogni caso tenute a scrutinio segreto.

Articolo 22

(consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento del loro mandato, secondo le forme e le modalità stabilite nel regolamento. Tale diritto di accesso si estende alle aziende, agli enti dipendenti del Comune, alle società da questo controllate nonché ai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici comunali. Le richieste di accesso sono assoggettate al requisito della specificità.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio. Le proposte di deliberazione vanno presentate al Sindaco e da questi trasmesse al Segretario Comunale, il quale provvede, attraverso gli Uffici competenti, all'istruttoria. Il Sindaco può dichiarare l'inammissibilità della proposta ove la stessa attenga a materie di competenza di organi diversi dal Consiglio.
4. I consiglieri possono presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo le procedure stabilite dal regolamento. Possono richiedere che ad esse venga data risposta scritta entro il termine di quindici giorni dalla loro presentazione.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte al protocollo del Comune nella stessa giornata lavorativa in cui vengono presentate nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite della persona delegata con atto autenticato in data non superiore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni di almeno la metà dei consiglieri assegnati, calcolati con l'esclusione del Sindaco. Il Consigliere dimissionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto o comportamento riconducibile alla carica dalla data di presentazione delle dimissioni. Le dimissioni dalla carica comportano la decadenza da ogni altra nomina o incarico conferito all'interno di organismi, enti, commissioni, aziende.

Articolo 23

(assenza dalle sedute)

1. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio.
2. In caso di assenza, ogni consigliere è tenuto a giustificare la stessa entro dieci giorni dalla seduta.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero cinque sedute nell'anno, senza giustificato motivo dà luogo all'attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza, con avviso all'interessato a far pervenire le proprie osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione deve essere notificata all'interessato entro dieci giorni.

Articolo 24

(gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da un numero di consiglieri determinato nel regolamento.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo conto della loro consistenza numerica.
3. Quando il Consiglio Comunale o il Sindaco siano chiamati dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso un ente, uno dei rappresentanti è riservato ai gruppi consiliari di minoranza. Il regolamento determina la procedura di nomina con voto limitato.

Articolo 25

(commissioni permanenti)

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti costituite dai consiglieri su designazione del Capigruppo in modo da rispettare la proporzione tra maggioranza e minoranza presenti nel consiglio.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza in correlazione a materie e settori omogenei da individuare sulla base della struttura organizzativa del Comune, le norme per il loro funzionamento e le forme di pubblicità delle sedute.
3. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute delle commissioni. Il regolamento può prevedere la partecipazione di esperti nelle singole materie di competenza anche esterni al Consiglio Comunale.

Articolo 26

(commissioni speciali e d'inchiesta)

1. Il Consiglio Comunale può costituire speciali commissioni su argomenti di particolare interesse della comunità.
2. Con la delibera che istituisce la commissione, Il Consiglio ne precisa i compiti e le modalità di funzionamento.
3. Un terzo dei consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi. La relativa delibera istitutiva deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e deve indicare il termine entro il quale la commissione deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Con la medesima deliberazione possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti estranei al Consiglio.
4. La Presidenza delle commissioni previste dal presente articolo è attribuita ad un consigliere esponente dei gruppi consiliari di minoranza ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Articolo 27

(linee programmatiche e di governo)

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che vengono approvate dal Consiglio con apposita deliberazione.
2. Il Consiglio può intervenire direttamente con proposte di adeguamento e di modifica del documento proposto dal Sindaco.
3. Qualora il Consiglio non approvi la proposta ovvero approvi un documento di contenuto diverso da quello proposto, la relativa deliberazione non equivale a mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del Sindaco. In caso di mancata approvazione o di approvazione senza il voto del Sindaco, questi dovrà presentare una nuova proposta ad una successiva seduta consiliare appositamente convocata entro quindici giorni dalla precedente.
4. Il Consiglio procede alla verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
5. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. A tutte le votazioni sulle linee programmatiche, ed alle successive verifiche annuali, il Consiglio procede in seduta pubblica e a scrutinio palese.

Articolo 28

(mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Essa è presentata al Segretario Comunale che nelle 24 ore successive provvede a notificarla al Sindaco, alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.
2. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione in una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno dalla sua presentazione; deve essere votata per appello nominale e si considera approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 29

(competenze)

1. Il Consiglio Comunale è competente nelle materie indicate dalla legge.

Sezione II (il sindaco)

Articolo 30

(l'ufficio)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione comunale.
2. Esprime gli indirizzi di politica amministrativa comunale e rappresenta l'ente nei rapporti con i terzi, anche in sede giudiziale.
3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, coordina l'azione dei singoli Assessori impartendo ad essi le necessarie direttive ai fini dell'attuazione del programma di governo deliberato dal Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, impartendo le necessarie direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli Uffici.
4. Esercita le funzioni nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo ed i compiti di gestione.

Articolo 31

(le attribuzioni)

1. Spetta al Sindaco:
 - a) Nominare e revocare, con provvedimento motivato, gli assessori nel numero massimo consentito dalla legge;

- b) Convocare e presiedere la Giunta;
- c) Assicurare l'unità di indirizzo della Giunta e la rispondenza dell'azione alle linee programmatiche approvate dal Consiglio;
- d) Sospendere con provvedimento motivato atti riferibili a singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) Nominare il Segretario Comunale;
- f) Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi, nominare i responsabili degli uffici, attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
- g) Acquisire direttamente presso gli uffici notizie ed informazioni, anche riservate;
- h) Promuovere direttamente, anche avvalendosi del Segretario Comunale, indagini amministrative;
- i) Richiedere agli organi preposti atti, documenti ed informazioni delle aziende speciali, istituzioni e società di capitali partecipate dal Comune;
- j) Conferire agli assessori deleghe per settori omogenei dell'amministrazione;
- k) Esercitare tutti gli altri poteri attribuiti dalle norme di legge o regolamento;
- l) Esercitare i poteri attribuiti dalla legge statale quale Ufficiale di Governo.

Articolo 32

(vice sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo ovvero in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni a mente dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. La sostituzione può avvenire anche per il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue attribuzioni, comprese quelle quale Ufficiale di Governo.
4. Il Vice Sindaco che non sia Consigliere Comunale non ha diritto di voto nel caso in cui sostituisca il Sindaco nelle adunanze del Consiglio.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Sezione III (la giunta)

Articolo 33

(composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio purché non possiedono i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. L'assessore competente in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici deve astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.

Articolo 34

(attribuzioni)

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale o degli organi burocratici.
2. Collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi di governo, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio medesimo.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore omogeneo dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa.
4. La Giunta provvede in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni quando gli elementi determinanti siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano una mera esecuzione.
5. Approva il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 35

(funzionamento)

1. La Giunta si riunisce previo avviso del Sindaco che la presiede.
2. Esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti espressi, con voto palese ad esclusione delle deliberazioni che comportino apprezzamenti sulle qualità personali di soggetti individuati o individuabili. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ad esclusione del caso in cui venga manifestato l'espresso dissenso, ed individualmente degli atti dei rispettivi assessorati loro imputabili.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Segretario Comunale, che ne redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Sindaco. Possono essere chiamati dal Sindaco a partecipare alle sedute il Revisore dei Conti o anche esperti sul determinato argomento in discussione.

5. L'Assessore che non partecipi senza giustificato motivo cinque sedute consecutive della Giunta decade dalla carica. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Sindaco d'ufficio trascorsi dieci giorni dalla contestazione all'interessato dell'addebito, motivando espressamente circa le eventuali ragioni giustificative apportate.

Capo II (uffici comunali e personale)

Articolo 36

(principi generali di organizzazione e funzionamento)

1. L'attività del Comune si basa sul principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo, attribuiti agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, spettante ai dirigenti, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve essere improntata a criteri di professionalità, autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, osservando i seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro in via preferenziale per progetti obiettivo e per programmi e non per singoli atti;
 - b) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 37

(il personale)

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in un ruolo organico. Il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni del personale dei singoli servizi e settori di attività in rapporto alle necessità del Comune riconosciute dalla Giunta, sentito il Segretario Comunale, i dirigenti e le organizzazioni sindacali.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. L'apposito regolamento disciplina in particolare:
 - a) La dotazione organica;
 - b) Le procedure di assunzione del personale;
 - c) L'organizzazione degli uffici per aree omogenee di operatività e queste, a loro volta, per settori;
 - d) L'attribuzione ai dipendenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli indirizzi deliberati dagli organi comunali;
 - e) Le modalità per lo svolgimento di eventuale attività retribuita;
 - f) L'istituzione del nucleo di valutazione annuale per i dipendenti di ogni livello, con l'esclusione dei dirigenti, per i quali si provvede a norma dell'art. 58 dello Statuto.
4. La responsabilità degli uffici è conferita ai dirigenti o, in loro mancanza, con atto espresso del Sindaco e sentito il parere del Segretario Comunale, ai capi settore, qualunque sia la qualifica posseduta.
5. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono a tempo determinato, non prorogabili né rinnovabili nei dodici mesi successivi. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico stipulando apposita convenzione scritta, previo parere del Segretario Comunale.

Articolo 38

(il segretario comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato e, motivatamente, revocato con decreto del Sindaco in conformità alle leggi vigenti in materia.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa in favore degli organi del Comune, nonché le funzioni che la legge e lo Statuto gli assegna. In particolare:
 - a) Partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Partecipa alle commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - c) Sovrintende l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - d) Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - e) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente sia parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
4. Presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale, salvo che il Sindaco, sentito lo stesso Segretario, designi un Dirigente del Comune.

Titolo II Gli istituti di partecipazione

Articolo 39

(le forme di partecipazione)

1. La partecipazione dei cittadini si attua sia in forma singola che associata.
2. L'esercizio in forma associata del diritto di partecipazione può avvenire ad opera di associazioni o comitati che siano effettivi portatori di interessi generali o diffusi la cui organizzazione abbia la consistenza adeguata al fine di costituire un punto di riferimento per gli associati e sostenere rapporti continuativi con il Comune.
3. Le associazioni o i comitati possono usufruire del sostegno del Comune, in forme anche diverse dal sovvenzionamento, quando ne facciano apposita richiesta presentando l'atto costitutivo e lo statuto.
4. La Giunta valuta la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui al secondo comma e stabilisce le forme del sostegno da attribuirsi con atto del competente organo, osservati in ogni caso i principi di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto.

Articolo 40

(le petizioni)

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono presentare petizioni che abbiano ad oggetto necessità di pubblico interesse per la comunità.
2. Le petizioni sono indirizzate al Sindaco in forma scritta, devono essere sottoscritte, contenere il recapito del richiedente e l'eventuale richiesta di audizione.
3. Il Sindaco, per il tramite del Segretario Comunale, provvede all'assegnazione all'ufficio competente il quale provvede all'istruttoria e, se del caso, formula le proposte per l'adozione dei conseguenti atti.
4. La decisione sulla petizione e gli eventuali provvedimenti adottati o da adottare è comunicata al proponente dal Sindaco.

Articolo 41

(l'iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti o per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli elettori residenti nel Comune.
3. Sono escluse dall'iniziativa popolare le seguenti materie:
 - a) Bilancio, tributi e tariffe;
 - b) Espropriazioni per pubblico interesse;
 - c) Appalti;
 - d) Designazioni, elezioni e nomine;
 - e) Atti dovuti in forza di legge;
 - f) Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti.
4. Ove richiesti dai proponenti, gli uffici comunali sono tenuti a prestare la necessaria assistenza.
5. La Giunta valuta l'ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione entro sessanta giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco è tenuto ad iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione della Giunta; in mancanza, la proposta è inserita d'ufficio nell'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta dopo la scadenza del termine.

Articolo 42

(referendum consultivo)

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli elettori residenti nel Comune ovvero quando sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La valutazione della ammissibilità del quesito referendario, anche sotto i profili della chiarezza ed intelligibilità, è rimessa preventivamente al Segretario Comunale. In caso di valutazione positiva, il Segretario autorizza la raccolta delle firme, che deve avvenire entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della ammissibilità del quesito. Non può essere indetto un referendum qualora non siano state raccolte entro il termine prefissato il numero minimo di firme.
3. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può avere ad oggetto le seguenti materie:
 - a) Bilancio, tributi e tariffe;
 - b) Statuto del Comune e delle aziende speciali
 - c) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - d) Espropriazioni per pubblico interesse;
 - e) Appalti;
 - f) Designazioni, elezioni e nomine;
 - g) Atti dovuti in forza di legge;

- h) Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti.
4. Non può essere indetto più di un referendum all'anno e non si possono effettuare referendum nei mesi di luglio e agosto, mentre in questi mesi è ammessa la raccolta delle firme. Non possono svolgersi referendum su materie già oggetto nel triennio precedente di altra consultazione referendaria con esito negativo.
 5. Il referendum è indetto entro sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare, ovvero entro sessanta giorni dalla data di compimento delle operazioni di verifica delle firme raccolte.
 6. Il referendum è valido se partecipano al voto almeno la metà degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta e viene considerato approvato se ottiene il voto positivo della maggioranza dei voti validamente espressi.
 7. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione referendaria.
 8. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 43

(la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso)

1. Il Comune garantisce ai cittadini la partecipazione ai procedimenti amministrativi cui abbiano interesse ed il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.
2. Le forme, i limiti e le modalità per l'esercizio dei diritti di partecipazione e di accesso sono stabilite dalla legge statale 7 agosto 1990 n. 241 e dall'apposito regolamento comunale.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle aziende speciali e dei gestori di pubblici servizi.

Articolo 44

(il difensore civico)

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, la rispondenza dell'azione amministrativa agli interessi generali, la rimozione di eventuali abusi, carenze, disfunzioni e ritardi, il Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti può istituire l'ufficio del Difensore Civico, il quale non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi di governo e burocratici del Comune.
2. L'istituzione dell'ufficio è fatta preferibilmente in forma convenzionale con altri comuni o con la Provincia.
3. L'apposita delibera di istituzione, ovvero la convenzione, disciplina:
 - a) le modalità di nomina;
 - b) le ineleggibilità ed incompatibilità;
 - c) la revoca dall'incarico;
 - d) la decadenza e le dimissioni;
 - e) il funzionamento dell'ufficio ed i suoi rapporti con gli organi e gli uffici;
 - f) le eventuali dotazioni organiche;
 - g) l'eventuale riparto delle spese;
 - h) le forme di pubblicità dell'attivazione del servizio;
 - i) la durata in carica, che comunque non potrà essere superiore alla durata del mandato degli organi elettivi.

**PARTE QUARTA
LA GESTIONE**

**Titolo I
I beni e le attività**

**Capo I
(il patrimonio ed i contratti)**

Articolo 45
(i beni)

1. Fanno parte del patrimonio del Comune i beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile ed i beni del patrimonio disponibile secondo i principi dell'ordinamento.
2. I beni devono essere inventariati secondo le norme contenute nel regolamento di contabilità.

Articolo 46
(i contratti)

1. Le norme relative alla stipulazione dei contratti che interessano l'ente sono contenute nel regolamento.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare.
3. I contratti in cui è parte il Comune diventano impegnativi per l'ente soltanto dopo la stipulazione.

**Capo II
(i servizi pubblici)**

Articolo 47
(i servizi pubblici di rilevanza economica)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici aventi rilevanza economica in conformità alle discipline di settore singolarmente esistenti, alle disposizioni nazionali di attuazione della normativa comunitaria e, in ogni caso, alle norme inderogabili di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. In mancanza di fonti diverse, la individuazione della rilevanza economica del servizio è effettuata dal Consiglio Comunale in relazione alla idoneità ed attitudine del servizio alla produzione di un reddito, con l'esclusione di qualsivoglia attività diretta a finalità sociali, culturali e del tempo libero.

Articolo 48
(i servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1. Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa comunitaria, statale o regionale, il Consiglio Comunale individua i servizi privi di rilevanza economica tenendo conto dell'assenza di uno scopo lucrativo, della mancanza di assunzione da parte del gestore dei rischi imprenditoriali connessi all'attività e dalla presenza di eventuali finanziamenti pubblici.
2. I servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti dal Comune mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, ovvero, quando si tratti di servizi culturali e del tempo libero, anche ad associazioni e fondazioni costituite dal Comune o da questo partecipate. È pure consentita la gestione in economia quando si tratti di servizi di modeste dimensioni.
3. La gestione può essere affidata in regime di concessione a società di capitali private o a società a capitale misto pubblico e privato, osservati in questo caso i principi di concorsualità nella scelta del gestore.

Articolo 49
(modalità di gestione)

1. In relazione al singolo servizio il Comune individua le forme associative o di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge e dal presente Statuto, eventualmente sviluppando rapporti e concludendo intese con altri enti locali interessati alla gestione del medesimo servizio.
2. La scelta tra le diverse forme di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le stesse, con riferimento all'efficienza ed all'efficacia del servizio stesso.
3. Nell'organizzazione del servizio devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, curando l'osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente fissati con legge dello Stato.

Titolo II

Finanza e contabilità

Articolo 50 (il bilancio)

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base di un bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo differimento disposto con decreto del Ministro dell'Interno.
2. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica ed n bilancio pluriennale, oltre agli allegati di cui all'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. La Giunta, subito dopo l'approvazione consiliare del bilancio assegna ai vari settori i budget di spesa, con l'indicazione degli obiettivi, dei criteri, modalità e priorità cui devono attenersi i responsabili degli uffici.
5. Al responsabile del servizio finanziario compete la rappresentanza legale in sede di certificazioni e denunce del Comune quale soggetto passivo di imposta.
6. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 51 (il conto consuntivo)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta allega al conto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferisce, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.

Titolo III

I controlli

Capo I

(i controlli interni)

Articolo 52 (il sistema dei controlli)

1. Il Comune è dotato di un sistema integrato di garanzie e verifiche interne in grado di assicurare la legittimità, il buon andamento, l'imparzialità e la corretta gestione finanziaria dell'amministrazione.
2. L'attività di controllo interno si rivolge:
 - a) A garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) A verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - c) A valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati ottenuti ed obiettivi predefiniti;
 - d) A valutare le prestazioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.
3. I soggetti incaricati del controllo riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di governo. Nell'esercizio dell'attività tengono conto degli eventuali indirizzi metodologici formulati dalla Corte dei Conti in armonia con quelli adottati in ambito europeo e sulla base degli strumenti forniti dal Ministero dell'Interno e dalle associazioni dei Comuni.
4. Per l'esercizio della funzione di controllo il Comune può avvalersi di forme di gestione associata; in mancanza i soggetti incaricati del controllo sono quelli definiti nel presente Statuto.

Articolo 53 (il controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il Revisore dei Conti, oltre alle funzioni espressamente demandate dalla legge e dal regolamento di contabilità, svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il Revisore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Comunale tra le persone aventi i requisiti indicati dalla legge.

3. Il Revisore dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di elezione, non è revocabile se non per inadempimento dei compiti assegnati ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) Scadenza del mandato;
 - b) Dimissioni volontarie;
 - c) Impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di sessanta giorni;
 - d) Revoca per gravi inadempienze, quando sia deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, previa contestazione degli addebiti all'interessato.
5. L'accertamento della sussistenza di una causa di cessazione avviene ad opera del Segretario Comunale e l'elezione del nuovo Revisore è posta di diritto fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, da tenersi comunque entro il termine di trenta giorni dalla cessazione.
6. Nello svolgimento dell'attività di controllo si avvale dell'ufficio di ragioneria. I responsabili degli uffici sono tenuti ad inviare all'ufficio di ragioneria ogni trimestre una relazione con la quale evidenzino i principali fatti di gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti.
7. Il controllo non comprende le verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente definiti dalla legge. È fatto salvo in ogni caso il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
8. Del controllo effettuato sulla base delle relazioni dei responsabili degli uffici il Revisore riferisce al Sindaco ed alla Giunta.

Articolo 54

(il controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è effettuato da un nucleo di valutazione composto dal Segretario Comunale, dai responsabili degli uffici.
2. Il nucleo di valutazione verifica sulla base di indicatori specifici predeterminati, il grado di efficacia, efficienza ed economicità raggiunta nel periodo in considerazione dai singoli settori in rapporto ai costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione.
3. Ove il nucleo di valutazione rilevi un insoddisfacente rapporto tra i costi sostenuti ed i risultati raggiunti, indica i necessari strumenti correttivi al fine di una adeguata ottimizzazione dell'attività amministrativa.
4. Dei risultati della verifica compiuta il nucleo di valutazione riferisce al Sindaco ed alla Giunta.

Articolo 55

(valutazione dei dirigenti e responsabili degli uffici)

1. La valutazione dell'operato dei responsabili degli uffici è effettuata annualmente dal Segretario Comunale
2. La valutazione tiene conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e presuppone la partecipazione dell'interessato al procedimento di valutazione. Pertanto, prima di esporre i risultati della verifica compiuta, il Segretario deve sentire il responsabile valutato.
3. La verifica è compiuta sulla base dei risultati del controllo di gestione e del controllo strategico.
4. La procedura di valutazione con esito negativo costituisce il presupposto per la revoca dell'incarico di responsabilità.
5. Quando durante il corso dell'anno emergano rischi di un grave risultato negativo nell'attività amministrativa e di gestione, il procedimento di valutazione può essere concluso prima della scadenza dell'anno.

Capo II **(controllo sostitutivo)**

Articolo 56

(controllo sul bilancio)

1. Trascorso il termine entro il quale deve approvarsi il bilancio, senza che la Giunta abbia predisposto il relativo schema, il Segretario Comunale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio Comunale.
2. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non provveda all'approvazione del bilancio entro i termini previsti, il Segretario assegna un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione mediante lettera notificata ai singoli consiglieri, indicando le conseguenze dell'inottemperanza. Trascorso anche l'ulteriore termine senza che il Consiglio abbia proceduto all'approvazione, il Segretario procede all'approvazione del bilancio con proprio atto. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione all'Autorità di Governo che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. La medesima procedura si applica anche nel caso della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio.
4. Su segnalazione del Revisore dei Conti, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto finanziario, il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, provvede con proprio atto. Del provvedimento adottato è data comunicazione all'Autorità di Governo ai fini dell'inizio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 57

(omissione o ritardo di atti obbligatori)

1. In ogni caso in cui gli organi comunali, sebbene previamente invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di adottare atti obbligatori per legge, l'adozione è effettuata dal Segretario Generale, previa, ove occorra, la nomina di un commissario ad acta.
2. Dell'avvenuto esercizio dei poteri sostitutivi è data notizia al Consiglio Comunale, ove non si tratti di atti di competenza di quest'ultimo organo.

Capo III (controlli sugli atti)

Articolo 58

(riesame)

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono sottoposte al controllo quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere presentata al Segretario entro dieci giorni dalla pubblicazione della delibera all'albo pretorio, con l'espressa indicazione delle illegittimità denunciate riguardanti esclusivamente la competenza, la forma e la procedura, rimanendo esclusa ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Possono essere sottoposte a controllo le delibere che riguardino:
 - a) Appalti ed affidamenti di servizi o forniture per importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) Dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) Assunzioni del personale.
4. Il Segretario, ove ritenga che la deliberazione contenga i profili di illegittimità denunciati, entro quindici giorni dalla richiesta invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. In caso contrario, rigetta la richiesta, dandone comunicazione motivata ai consiglieri richiedenti.
5. L'organo deliberante, ove ritenga di non dover accogliere i rilievi formulati, approva nuovamente la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La richiesta di riesame sospende il decorso del termine di esecutività della deliberazione dal giorno della presentazione sino all'esito del riesame ovvero sino alla comunicazione da parte del Segretario del rigetto della richiesta.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

(abrogazione dello statuto)

1. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.
2. L'approvazione della delibera di abrogazione dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
3. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione della sua entrata in vigore.